IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

DISPOSIZIONE N. **157**

DI DATA: **20/12/2021**

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ CULTURALE FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEL CLIMA AZIENDALE E AL CONSOLIDAMENTO DEI VALORI DELLA CULTURA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A "BONAWENTURA SOC.COOP.", CIG ZFA3474AAC**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☑ impegno 1674/2021

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

PRESO ATTO della necessità segnalata dall'Ufficio Comunicazione e Segreteria Istituzionale di realizzare un'attività culturale finalizzata al miglioramento del clima aziendale e al consolidamento dei valori della cultura dell'ente;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a 139.000 euro, IVA esclusa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito alla facoltà delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

PRESO ATTO che a seguito di informale indagine di mercato è stata richiesta un'offerta a Bonawentura - Società Cooperativa, Piazza Duca Degli Abruzzi 3 – 34132 Trieste (TS), C. F e P. IVA: 00746370329, che ha offerto un prezzo di euro 300,00 IVA esclusa per la realizzazione di un'attività culturale finalizzata al miglioramento del clima aziendale e al consolidamento dei valori della cultura dell'Ente e che tale prezzo risulta essere in linea con i prezzi di mercato;

PRESO ATTO che il servizio proposto consta nella performance artistica di un attore che durante l'incontro plenario di fine anno che tratterà, con ironia e leggerezza, i luoghi comuni sulla scienza e i valori attorno ai quali si fonda la cultura dell'Ente

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito a questa procedura è ZFA3474AAC;
- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi, Diego Arocchi;
- che al presente affidamento non si applica il principio di rotazione dei fornitori, in ragione dell'importo contrattuale;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento diretto a Bonawentura - Società Cooperativa, Piazza Duca Degli Abruzzi 3

– 34132 Trieste (TS), C. F e P. IVA: 00746370329, alle condizioni di cui all'offerta formulata nel preventivo di data 17/12/2021;

- di impegnare l'importo di euro 330,00 IVA compresa, sul cap. 313 "COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI" del bilancio 2021, progetto 99062, che presenta la necessaria disponibilità;

- di procedere all'affidamento diretto del servizio di attività culturale finalizzata al miglioramento del clima aziendale e al consolidamento dei valori della cultura dell'Ente al prezzo di euro 330,00, IVA compresa;

DATO ATTO che sono state completate con esito regolare tutte le verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti**:**

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;

- la disposizione del Direttore Generale di data 12 febbraio 2020, n. 64, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi (APS) per la durata di un triennio, con decorrenza dal 17 febbraio 2020 e scadenza al 16 febbraio 2023;

- l'Ordine di Servizio n. 2 di data 10 marzo 2020, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle strutture, sezioni e istituti;

- la disposizione del Direttore Generale di data 26 novembre 2021, n. 244, relativa all'"aggiornamento assegnazione dei progetti ed attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento diretto del contratto a Bonawentura - Società Cooperativa, Piazza Duca Degli Abruzzi 3 – 34132 Trieste (TS), C. F e P. IVA: 00746370329, alle condizioni di cui all'offerta formulata nel preventivo di data 17/12/2021;

- di impegnare l'importo di euro 330,00 IVA compresa, sul cap. 313 "COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI" del bilancio 2021, progetto 99062, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

Il Direttore della Sezione Affari Istituzionali,
Appalti, Processi e Sistemi Informativi

Diego Arocchi

Firmato
digitalmente da
DIEGO AROCCHI

ALLEGATI: Proposta contrattuale e preventivo

Spett. le

Bonawentura - Società Cooperativa
Piazza Duca Degli Abruzzi 3
34132 Trieste (TS)
C. F e P. IVA: 00746370329

Via PEC: bonawentura@pec.miela.it

Prot. APS/SER/21/41/PEC

Trieste, 20 dicembre 2021

Oggetto: **PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ CULTURALE FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEL CLIMA AZIENDALE E AL CONSOLIDAMENTO DEI VALORI DELLA CULTURA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A "BONAWENTURA SOC.COOP.", CIG ZFA3474AAC**

Si fa seguito agli accordi intercorsi, e si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI ATTIVITÀ CULTURALE FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEL CLIMA AZIENDALE E AL CONSOLIDAMENTO DEI VALORI DELLA CULTURA DELL'ENTE

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dal Dott. Diego Arocchi, Direttore della Sezione Affari istituzionali, appalti, processi e sistemi informativi domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha adottato con deliberazione di data 28 gennaio 2021, n. 3 il Piano della Performance 2021-2023, che individuava tra gli altri gli obiettivi di unità organizzativa di diretta responsabilità il "migliorare il senso di comunità e favorire la creazione di un'unica cultura aziendale" (OU_DGE1) e la "realizzazione di corsi formativi e percorsi di coaching destinati al personale dell'Ente" (OU_AMP2);
2. L'Ente ha recentemente cambiato il personale politico e amministrativo di vertice, che sta operando per rendere espliciti i valori aziendali e aumentare la consapevolezza del personale rispetto alla cultura dell'Ente.
3. L'Ente realizzerà il consueto incontro di fine anno in modalità online, a causa dell'emergenza sanitaria incorso, e tale evento si configurerà come un'importante occasione per coinvolgere tutto il personale che dal marzo 2020 ha ridotte occasioni di incontro e scambio, determinate dalla modalità di lavoro prevalentemente da remoto.
4. Sono state completate, con esito regolare, le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore, cui la presente proposta è risolutivamente condizionato ai sensi del successivo articolo 14;
5. L'Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo dell'Appaltatore di data 17 dicembre 2021.
2. Il Contratto è disciplinato:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto la realizzazione di un'attività culturale finalizzata al miglioramento del clima aziendale e al consolidamento dei valori della cultura di Area Science Park**.**

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto, che sarà attivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, dovrà concludersi entro e non oltre il 22/12/2022. Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 300,00 IVA esclusa, pari a € 330,00 IVA compresa.

2.La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici:
CIG ZFA3474AAC

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione

di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
6. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
7. La fattura dovrà essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
8. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
9. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La prestazione oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita secondo quanto concordato con l'Amministrazione durante le riunioni preparatorie l'evento di fine anno. L'amministrazione di fa carico di dare all'Appaltatore tutte le informazioni riguardanti l'Ente e le sue linee di attività necessarie alla buona riuscita della performance artistica.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 7 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) CIG ZFA3474AAC**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n.

4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

ART. 15 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 16 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 17 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore della Sezione
Affari istituzionali, appalti,
processi e sistemi informativi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI: - PREVENTIVO DELL'APPALTATORE DI DATA 17/12/2021;